



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 83**

Riunione del 21 luglio 2010

**84.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- Franco Ferappi, presidente della SSD Joy Volley Vicenza
- SSD Joy Volley Vicenza in persona del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - relatore

- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Franco Ferappi, presidente della SSD Joy Volley Vicenza *"per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 17 Statuto Fipav e 2 R.A.T., disatteso quanto concordato con la Gold Sport S.r.l., che agiva nell'interesse dell'atleta Devetag Francesca, nel verbale sottoscritto in data 11/6/2009 avanti la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, non dando corso, nei termini stabiliti, ai pagamenti rateali pattuiti. Contestate le circostanze aggravanti di cui alle lettere G e J dell'art. 45 Reg. Giur."* con conseguente richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.
- SSD Joy Volley Vicenza a titolo di responsabilità ex art. 55, n. 2 Reg. Giur., con richiesta di applicazione della sanzione della multa per € 2.500;

disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 21 luglio 2010 alla quale era presente per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli che, dopo breve relazione, insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate. Per gli incolpati nessuno è comparso; premesso:



- che il procedimento trae origine dalla missiva, in data 7 giugno 2010, con cui la Lega Pallavolo Serie A Femminile comunicava alla Procura Federale FIPAV il mancato rispetto da parte del sodalizio deferito, degli accordi raggiunti dinanzi la propria Camera di Conciliazione dal sodalizio e la Gold Sport. S.r.l. in rappresentanza dell'atleta Devetag Francesca.
 - che tale accordo prevedeva, tra l'altro, il pagamento rateizzato del debito a scadenze fisse. Più in particolare, veniva concordato con l'atleta Devetag Francesca un importo di € 21.000,00 da pagarsi in ventuno ratei mensili, a partire dal mese di giugno 2009;
 - che con missiva del 12/5/2010 la Gold Sport S.r.l. ha comunicato alla Lega Pallavolo Serie A femminile che il sodalizio era venuto meno a tale obbligo, cessando di corrispondere alla Devetag i ratei pattuiti, a partire da quello di marzo 2010 compreso;
 - che i deferiti si sono costituiti nel presente procedimento con memoria difensiva del 19 luglio 2010 con la quale, pur riconducendo la responsabilità del sodalizio in ordine ai fatti contestati, escludeva la propria malafede in quanto riconducibile ad una precedente dissennata gestione, facendo altresì presente che il sodalizio, nelle more, avrebbe rinunciato al proseguo di qualsivoglia attività sportiva depositando presso li Tribunale di Vicenza istanza per la dichiarazione di fallimento;
- ritenuto, pertanto:
- che sia accertata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro contestati;
 - di non dover invece applicare al caso di specie le circostanze aggravanti contestate. Ciò anche alla luce del comportamento collaborativo tenuto da parte dei deferiti.

PQM

Applica nei confronti del tesserato Franco Ferappi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 e nei confronti della SSD Volley Vicenza la sanzione della multa di € 1.000,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 23 Luglio 2010